

20202-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESENTI

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Dott. Andrea Scalfaferrì - Presidente -  
Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -  
Dott. Maria Giovanna C. Sambito - Consigliere -  
Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -  
Dott. Loredana Nazzicone - Consigliere -

Oggetto  
Decadenza  
responsabilità  
genitoriale  
Competenza

R.G.N.

20419/17

ha pronunciato la seguente

Cron. 20202

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso proposto da

C.C. 6/3/18

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno;

- ricorrente -

nei confronti di

Marco Paragano, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone 60, presso lo studio dell'avv. Paolo Ciuffa, rappresentato e difeso, per delega in calce al controricorso, (fax 06/3231390; p.e.c. [paolo.ciuffa@cgn.legalmail.it](mailto:paolo.ciuffa@cgn.legalmail.it));

- controricorrente -

e nei confronti di

Filomena Gallo;

curatela speciale della minore Marica Paragano in persona della curatrice speciale avv. Emilia Natale;

- intimate -

2321  
2018



avverso il decreto n. 588/17 della Corte di appello di Salerno emesso il 4 luglio 2017 e depositato il 7 luglio 2017 R.G. n. 440/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni;

#### RILEVATO CHE

1. Il P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Salerno ha richiesto la decadenza di Marco Paragano dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore Marica Paragano ovvero l'adozione dei provvedimenti più convenienti ex art. 333 c.c.
2. Il Tribunale minorile salernitano, con decreto n. 588/17, ha prescritto "un percorso di sostegno e aiuto psicologico comportamentale, previa valutazione psico-diagnostica presso la ASL competente, e contemporaneamente la presa in carico da parte del SERD per il divezzamento dalle sostanze stupefacenti, con controlli anche a sorpresa"; ha delegato i servizi sociali per l'attuazione delle misure. Ha disposto di "interrompere per ora le frequentazione del padre con la figlia minore Marica sino ai primi auspicati risultati positivi dei predetti percorsi che i servizi sociali monitoreranno inviando al T.M. relazioni trimestrali".

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bisogni'.



3. Marco Paragano ha impugnato il provvedimento davanti la Corte di Appello di Salerno chiedendo preliminarmente la dichiarazione di competenza, ai sensi dell'art. 38 disp. att., del Tribunale civile ordinario di Vallo della Lucania, presso il quale era in corso il giudizio di separazione, proposto dalla moglie, Filomena Gallo, che in quella sede aveva anche richiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero provvedimenti restrittivi ex art. 333 c.c. Marco Paragano ha anche svolto le sue difese di merito contro il provvedimento del tribunale minorile.
4. Si è costituita Filomena Gallo che ha chiesto il rigetto del reclamo del Paragano.
5. Ha concluso per il rigetto del reclamo il P.G.
6. La Corte distrettuale salernitana, con decreto n. 554672017 del 4-7 luglio 2017, ha accolto la richiesta preliminare del reclamante riconoscendo la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania adito per il giudizio di separazione anche se successivamente alla proposizione da parte del P.M. minorile della domanda ex artt. 330 e 333 c.c.
7. Avverso il decreto della Corte d'appello di Salerno il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 333 c.c. e 38

*Bepi*



disposizioni di attuazione del codice civile. Il P.G rileva preliminarmente che il provvedimento della Corte di appello è ricorribile per cassazione perché definisce il giudizio. Nel merito ritiene errata la interpretazione dell'art. 38 disp. att. C.c. richiamando la giurisprudenza di legittimità (*Cass. civ. sez. VI-1 n. 2833 del 12 febbraio 2015*) secondo cui "ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della *perpetuatio jurisdictionis* di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Chiede pertanto la cassazione del decreto impugnato e l'accertamento della competenza della Corte di appello di Salerno.

*Bozzi*



8. Propone controricorso Marco Paragano che eccepisce l'inammissibilità del ricorso ritenendo che il Procuratore Generale avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e ribadendo nel merito le ragioni già esposte dalla Corte di appello circa la competenza del tribunale ordinario adito per il giudizio di separazione e divorzio a provvedere sulle richieste ex artt. 333 e 330 c.c. anche se proposte precedentemente al tribunale per i minorenni.

RITENUTO CHE

9. L'eccezione di inammissibilità è infondata. Come è mz  
stata anche di recente affermata da *Cass. civ. sez. II n. 18618 del 27 luglio 2017*, la doverosità del regolamento necessario di competenza come mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze di appello che abbiano deciso sulla competenza, anche quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Resta tuttavia salva la possibilità di conversione del ricorso <sup>per cancellazione</sup> in istanza di fuy

Boschi



regolamento ~~facoltativo~~ di competenza, qualora risulti osservato, come nel caso in esame, il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ. (Cfr. ex multis Cass. u. 17025/2017).

ky

10. Nel merito il regolamento di competenza è fondato alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze nn. 21633 del 12 febbraio 2015, 1349 del 26 gennaio 2015, 2833 del 12 febbraio 2015, 432 del 14 gennaio 2016), cui va data continuità, secondo cui, ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore.

11. Il regolamento di competenza va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto

Bepi



impugnato e dichiarazione della competenza della  
Corte di appello di Salerno, cui vanno <sup>rinviate la causa,</sup> ~~rimessi gli atti~~  
<sup>anche per le spese di questo giudizio.</sup>  
P.Q.M.

*ms*

La Corte accoglie la richiesta di regolamento della  
competenza proposta con ricorso dal Procuratore Generale  
presso la Corte di appello di Salerno, cassa il decreto  
impugnato, dichiara la competenza della Corte di appello di  
Salerno alla quale <sup>rinvia la causa,</sup> ~~rimette gli atti~~ <sup>anche per le spese.</sup>

*Bozzi*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6  
marzo 2018.

Il Presidente

Andrea Scaldaferrì

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **31 LUG. 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Isabella Panacchio